

Pubblicato il 22/07/2021

N. 04067/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06327/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6327 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21;

nei confronti

Cosmopol Security, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 13.5.2021, comunicata con nota prot. n. 78476/2021 del 14.5.2021 (anch'essa impugnata) inoltrata a GSA in data 17.5.2021 a mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, con cui l'ASL Roma 1 ha disposto, in favore della Cosmopol Security S.r.l., l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri della ASL Roma 1 (CIG: 846071206B);

= di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente, tra cui: la Determinazione Dirigenziale n. 3193 del 30.12.2020, di individuazione dei soggetti ammessi alla gara; i verbali delle sedute di gara (n. 1 del 9.12.2020, n. 2 dell'11.11.2020, n. 3 del 15.12.2019 e n. 4 del 21.12.2020, n. 5 del 14.1.2021, n. 6 del 19.1.2021, n. 7 del 2.2.2021, n. 8 del 10.2.2021, n. 9 del 17.2.2021, n. 10 del 18.3.2021, n. 11 del 23.3.2021 e n. 12 del 29.3.2021); il verbale n. 13 della seduta riservata del 21.4.2021 di verifica di giustificazioni dell'offerta anomala;

= in subordine, se e in quanto avente carattere lesivo, di tutti gli atti di indizione della richiamata procedura aperta, nonché delle Risposte ai Quesiti da 1 a 14;

e per la condanna

della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente secondo quanto in appresso specificato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/7/2021:

oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso originario, anche per l'annullamento del seguente ulteriore provvedimento:

= della intervenuta efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dell'aggiudicazione disposta con delibera n. 653 del 13.5.2021 della

procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri della ASL Roma 1 in favore di Cosmopol Security S.r.l., comunicata a GSA in data 30.6.2021 (doc. 30);
= di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, tra cui i (non conosciuti) verbali delle sedute relative alla fase della richiesta e verifica del possesso dei requisiti generali e speciali all'esito della quale è stata accertata in capo all'aggiudicatario Cosmopol Security S.r.l. la sussistenza dei requisiti richiesti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e di Cosmopol Security;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Nel fornire “disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)” (“procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”), l'art. 120 del cpa dispone, al comma 8 ter, che “nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione”.

L'art. 121, comma 1, disciplina il potere del giudice, che annulla l'aggiudicazione definitiva, di dichiarare anche l'inefficacia del contratto, nei casi ivi previsti, mentre l'art. 122 prevede che “il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle

parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.

Tenuto conto delle specifiche previsioni di legge in materia, e in particolare dei requisiti molto rigorosi previsti per l'adozione di misure cautelari, il Collegio ritiene che nel caso in esame non vi siano i presupposti per concederla, e che si debba limitare a fissare l'udienza per la trattazione del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater respinge l'istanza cautelare, e fissa la pubblica udienza del 26.10.2021 per la trattazione del merito della causa.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

